STATUTI DELL' UNIVERSITÀ DE MERCANTI DI CALCETTE A GUCCHIA DI MILANO.

IN MILANO. MDCCXLVIII.

Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

PHILIPPUS III. Dei gratia Hiſpaniarum, utriuſque Siciliæ &c., Rex, & Mediolani Dux II. &c. Abbas, & Syndici Univerſitatis conficientium acu caligas, & ſubuculas dederunt nobis preces ſequentes, quibus petierunt Statuta poſt reſtauratam, ſeù de novo erectam dictam Univerſitatem confecta, approbari, quorum Statutorum exemplum poſt dictas preces ſequitur, vlt. P. R. Cum ob diverſa infortunia, quæ ſuperioribus annis intercesſerant inter Fabricatores Caligarum, & ſubucularum hujus Civitatis Mediolani, factum fuit, ut eorum Abbatia diſperſa remanſerit, & per aliquos annos res, & negotia ipſius Univerſitatis particularia Statuta habentis malè proceſſerint, nedum in damnum ejuſdem, verùm etiam publici, & privati, quod cum innotuerit Abbatibus Univerſitatis Mercatorum Lanæ Mediolani, nactà occaſione cujuſdam diſcordiæ vertentis inter eos, & quemdam Alottum de Univerſitate prædicta Caligarum, ipſi Abbates Lanæ prætendebant ipſam Univerſitatem Caligarum uniri debere cum eorum Univerſitate Lanæ, ſub aſſerto prætextu quorumdam eorum aſſertorum Statutorum, per quod factum fuit, ut negotium ipſum medio litterarum M. V. coram D. Vicario, & Duodecim Proviſionum Communis Mediolani introductum fuerit, qui auditis partibus, & ſervatis ſervandis, in eam venerunt ſententiam, per quam ordinaverunt, quod attinet ad primam Reſcripti partem

 Mer-

Mercatorum Lanæ ordines 17., & 18. in ordine, nequaquam esse in viridi observantià adversus Fabricatores Caligarum, & propterea injungendum esse ipsis Abbatibus, ut Alotto prædicto tibialia restituant, & ulterius eum non molestent: Quod autem attinet ad ultimam dicti Rescripti clausulam, votum omnium fuit, ipsos Fabricatores Caligarum, & subucularum termino sex mensium eorum Abbatiam omninò restaurare debere, quà restauratà, suos ordines, & Statuta diligenter observare, vigore cujus decreti, magis habiles, seniores, prudentiores, & magis idonei, ac jam matriculati de ipsà Universitate Caligarum, prædicta cupientes, tàm pro bono publico, quàm privato, & ad removendas fraudes, quæ in dies committebantur per eosdemmet de ipsa Universitate, instantiam fecerunt apud præfatum D. Vicarium, qui medio ejus Notarii congregare fecit homines de ipsà Universitate Caligarum medio monitionum, qui, postquam congregati fuerunt in loco publico cum assistentià ipsius Notarii, decreverunt ipsam eorum Universitatem denuò esse restaurandam, & unanimes elegerunt eorum Abbatem, Thesaurarium, & Syndicos, deputaveruntque in Notarium ipsius Universitatis Jo. Baptistam Madernum Mediolani Notarium, & Caus. Coll., ut ex actu publico superindè recepto per Leonem de Vitalibus Actuarium, & Cancellarium Magnificæ Communitatis Mediolani diei 16. Septembris proximè decursi, qui M. V. exhibetur; quibus attentis, nil

aliud

aliud remanet pro confirmatione præmissorum, quàm quod M. V. dignetur, habito prius voto præfati D. Vicarii, & XII. eorum Statuta comprobare in validà formà, quia eà obtentà, ipsi moderni Abbas, Thesaurarius, & Syndici dictæ Universitatis cum omni diligentià, & sagacitate intendunt ad eorum observationem procedere, & initium dare dictæ Universitati; Propterea ipsi Abbas, & ut supra fid. M. V. ser. decreverunt ad eam confugere, supplicando, ut dignetur, mandare præfato D. Vicario, & XII., ut, visis Statutis ipsius Universitatis, eorum votum ejus, de quo sentient circa observationem ipsorum Statutorum subjiciant, illudque M. V. in scriptis referent; deindeque, & habito, M. V. dignetur ipsa Statuta per suas Litteras Patentes comprobare, & convalidare, & proindè mandare tàm ipsi D. Vicario, & XII., quàm aliis ad quos spectat, & spectabit, ut medio publici Proclamatis, ipsa Statuta publicari faciant, ut omnibus innotescant, & sic hoc medio sublata sit omnis excusatio apud omnes in futurum fraudare volentes in contemptum ipsorum Statutorum, & speratur &c. 1613. die Lunæ sexta decima mensis Septembris. Nova erectio Universitatis Caligarum, & aliarum rerum à Bombice, Stamine confectarum facta ex ordine Egr. D. Vicarii Provisionum Mediolani instantibus ipsis de ipsà Universitate, unà cum electione Notarii ejusdem Universitatis, quæ sic sequitur, videlicèt. 1613. adì 16. Settembre alle ore 20. in circa. Congre-

gregati nella Sala della Scuola delle Letture pubbliche ſopra la Lobia de Oſii nel Broletto vecchio di Milano gl' infraſcritti Mercanti, e Fabbricatori di Calcette, ed altre robbe fatte a gucchia in queſta Città, che ſono virgolati nell' infraſcritta liſta del tenor, che ſegue. 1613. Lunedì adì 16. Settembre alle ore 20. in circa. Nome, e cognome delli Mercanti, e Fabbricatori di Calcette, ed altre robbe fatte a gucchia. Gio. Stefano Montignana Sindaco, Carlo Bonano Sindaco, Benedetto Sigurtà, Gio. Battiſta Mera Teſoriere, Valente Cattaneo Abbate, Gio. Paolo Cattaneo, Gio. Battiſta Crippa, Bartolomeo Pietraſanta, Gio. Domenico Alzate, Carlo Meda, Gio. Jacomo Mariano, Dario Toſo, Gio. Battiſta Paſquale, Bartolomeo Scacabarozzo, e per eſſo Girolamo ſuo figliuolo, Girolamo Como, Benedetto Roda, Carlo Cavallo, Gio. Ambrogio Piſſina, Franceſco Malgarino, Gio. Pietro Curione, Girolamo Borro, Antonio Emmi, Ceſare Lovino, Gio. Battiſta Perego, Antonio Luraſco, Gulielmo Zucchello, Franceſco Viſmara, Camillo Gabriello, Gio. Ambrogio Cattaneo, Gio. Ambrogio Piſſina, Gio. Pietro Curano. Tutti dimandati per Bolettini ſtampati d'ordine del M. Illuſtre Sig. Princivalle Monti Vicario di Provviſione, per ordinar le coſe contenute nel detto ordine del tenor, che ſegue. D'ordine del M. Illuſtre Sig. Princivalle Monti Vicario di Provviſione della Città di Milano ſi comanda a voi da baſſo ſcritto, che Lunedì proſſimo, che

ſarà

ſarà li 16. del preſente alle ore 20. preciſe vi dobbiate trovar nel Broletto vecchio nella Scuola pubblica ſopra la Lobia detta de Oſiis a vedere eleggere, ovvero di nuovo eriggere l'Abbazìa delli Mercanti, e Fabbricatori di Calcette a gucchia, e fare l'elezione delli nuovi Abbati, ed Officiali, ed inſieme l'elezione del Notaro, e Cancelliere d'eſſa Univerſità, ſotto pena arbitraria al detto Sig. Vicario. In Milano adì 13. Settembre 1713. Signat. Il Vicario di Provviſione della Città di Milano, e Sottoſcritt. Leo Vitalis. Nella quale Congregazione vi era ancora preſente l'infraſcritto, e ſottoſignato Leone Vitali Attuario, e Cancelliere nell'Officio di Provviſione, mandato, e deputato da eſſo Sig. Vicario per eſſer rogato per queſta volta tanto delle elezioni, e deputazioni, che ſaranno fatte dalli detti Congregati, come ſi legge dal Memoriale, ed Ordinazione ſopra ciò fatta del tenor ſeguente. M. Illuſtre Signore. Li Mercanti, e Bottegari dell'Univerſità de Calcettari a gucchia di Milano, già matricolati, e deſcritti in eſſa fid. ſer. di V. S. M. Illuſtre deſiderano di nuovo eriggere la loro Abbazìa conforme al paſſato, e fare ſuſſeguentemente li loro Abbate, ed Officiali ſoliti, e parimente nell'iſteſſo atto fare elezione d'un Cancelliere, o Notaro, o Procuratore, qual'abbi, vita ſua durante, di ſervir a detta Univerſità, ſecondo li biſogni, che occorreranno, con quelli ſalario, onori, e carichi ſoliti, e conſueti, conforme anco alla diſpoſizione delli Statuti di detta

Uni-

Università; E perchè tutte le ſuddette coſe ſi poſſano fare più canonicamente, eſſi Supplicanti fanno ricorſo da V. S. M. Illuſtre, umilmente ſupplicandola reſtar ſervita di dar' ordine a chi più pare a V. S. M. Illuſtre, che per fare le ſuddette coſe aſſiſta al tutto in nome ſuo, ed in ciò faccia ogni atto opportuno, e neceſſario, e così ſperano.

1613. Adì 13. Settembre. S'ordina a Leone Vitale Attuario, e Cancelliere nell'Officio di Provviſione, che aſſiſta alla detta Congregazione, ed eſſer rogato delle deputazioni, ed elezioni, che faranno li detti Mercanti Supplicanti. Signat. Montius Vicarius.

E quali Mercanti, che ſono comparſi alla detta Congregazione ſono virgolati nella liſta, che ſono più delle due parti delle trè dimandati.

E riferto dal detto Leone Vitali alli detti Congregati, che alcuni delli detti Mercanti per zelo, e beneficio, che hanno di giovare alla loro arte, hanno dimandato al detto Sig. Vicario di poterſi congregare, e fare un' elezione d'un' Abbate, duoi Sindaci, un Teſoriere, ed un Notaro per Procuratore, e Cancelliere della nuova Abbazìa, e Statuti, che intendono eriggere, o reſtaurar la già diſperſa per farla confirmar dal Senato Eccellentiſſimo, e però, che detti Congregati doveſſero penſare il modo, e forma di eleggere, e deputare li ſoddetti Officiali.

Ed avendo eſſi Congregati fatta ſopra di ciò matura conſiderazione, hanno detto, che le dette elezioni,

zioni, e deputazioni si facciano ad uno per uno con le voci secrete in mano del detto Leone Vitali, siccome hanno fatto dell' Abbate, Sindici, e Tesoriere, e sono prevalsi de' voti per Officiali come sopra gl' infrascritti, cioè

Valente Cattaneo per Abbate.

Gio. Stefano Montignana, Carlo Bonano per Sindici.

Battista Merate per Tesoriere.

E per l'elezione, e deputazione del Notaro, e Cancelliere della loro Abbazìa, ed Università, hanno tutti unanimi, ed a viva voce, nemine discrepante, eletto, e deputato, come per tenore della presente eleggono, e deputano il Sig. Gio. Battista Maderno Causidico Collegiato di questa Città, del cui valore, prudenza, ed integrità pienamente sono tutti informati, con quel salario, onori, preeminenze, e prerogative, che sogliono avere, e godere lecitamente li Procuratori, e Cancellieri delle altre Università di questa Città, ed hanno detto a me sottosignato Leone Vitali, che di tutto ciò ne sia rogato, e ne faccia atto pubblico ec. Subscript. Leo Vitalis Actuarius, & Cancellarius, ut supra subscripsit, & in actis est, & sigillat. solito Sancti Ambrosii &c.

Statuti, ed Ordini dell' Abbazìa, ed Università de' Mercanti, Fabbricatori di Calcette, Camisole, ed altre opere di Bombace, Lana, Filo, Reffo, e Stame fatte a gucchia di questa Città, Borghi, e Corpi Santi di Milano.

Dell' Elezione dell' Abbate, Sindaci, e Tesoriere.

Cap. I.

PRima nel nome di Dio, e di San Rocco, qual Santo si degni per sua bontà perpetuamente esser Protettore, ed Avvocato in Cielo per tutti quelli, che sono, e saranno nella detta arte; hanno statuito, ed ordinato, che ogni anno tutti quelli, o la maggior parte, che sono, e saranno descritti in detta Università il giorno ultimo di Dicembre abbino unitamente da trovarsi nel luogo, che sarà da loro deputato per far l'Abbate, ed Officiali, nel modo come segue, e prima, che si partano per pubblico Istromento abbino da elegger quattro delli migliori, e principali d'essa Università, uno per Abbate d'essa arte, duoi per Sindaci, ed uno per Tesoriere per un' anno avvenire; e caso, che le voci, che si daranno per fare detti Officiali fossero eguali, si diano un' altra volta le voci, ed anco più volte, se sia bisogno, sino che riescano detti Officiali; quali Abbate, Tesoriere, e Sindaci, nell' atto d'essa sua elezione abbino da giurare d'osservare, e fare a tutta sua possanza osservare li presenti Statuti, ed Ordini,

ed

ed in oltre l'Abbate giuri di fare ad ogni uno giustizia sommaria senza alcuno rispetto, e li Sindaci di procurare il beneficio d'essa arte, e di tutti quelli di detta Università; ed il Tesoriere senza fraude, nè inganno tener conto di tutti li danari, e robbe d'essa Università, ed a suo potere di riscuotere, e fare riscuotere li Debitori d'essa Università, e le condennazioni; ed in fine dell'anno render conto all'Abbate, Tesoriere, e Sindaci seguenti, e di tener un Libro, ove sia descritto il dato, e ricevuto dell'Università predetta, e così ogni anno si abbi ad eseguire tal'ordine.

Della potestà dell'Abbate.

Cap. II.

HAnno statuito, ed ordinato, che detto Abbate tra essi di detta arte, tanto maschi, quanto femine per causa d'essa arte, ed ancora tra essi, ed altri Lavoranti, Giovani, Donne, ed ogni altra Persona di detto esercizio, o sia dependente, connesso, o emergente da quello, abbi ogni potestà, ed autorità, ed ogni giurisdizione di sentenziare, dichiarare, e far ragione, condannare, ed assolvere, e concedere ogni esecuzione reale, e personale, sino alla somma di lire cinquanta, e questo sommariamente, ipsà facti veritate inspectà, e che da tali sentenze, dichiarazioni, ed assoluzioni di lire venticinque inclusivè in giù non si possi appellare, querelare, nè

dire di nullità, nè dimandare reviſione, ma ſi mandino dette ſentenze, e come ſopra ad eſecuzione, e che il Sig. Vicario di Provviſione di Milano, e non altro ſia Giudice delle appellazioni, che s'interporeranno dalle ſentenze, e come ſopra di lire venticinque in sù, e nelle cauſe da dette lire venticinque in sù, eſſo Abbate di detto eſercizio ſia tenuto, ſe ſarà dimandato conſeglio di ſavio per alcuna parte, pigliarlo da un Dottore del Collegio di Milano non ſoſpetto ad eſſe Parti, o alcuna di loro, e perciò poſſa ciaſcuna d'eſſe Parti dar ſei Dottori di Collegio per diffidenti, e non più.

Dell' ordine d'entrare nella detta Univerſità, e pagamento.

Cap. III.

HAnno ſtatuito, ed ordinato, che non ſia Perſona di qual grado, o condizione ſi voglia, che ardiſca lavorare del ſuo, o far lavorar di detta arte, nè piantar Bottega, o lavorerio, ſe prima in queſta Città, Borghi, e Corpi Santi, o Ducato di Milano, non averà eſercito fedelmente, e legalmente tal' arte per anni ſei in Bottega, o in Caſa di qualche Mercante deſcritto in detta Univerſità, e che di ciò ne conſti per Scrittura pubblica, o per Teſtimonj d'eſſer' eſaminati dal Notaro di detta Univerſità, e che dall' Abbate, e Sindaci ſia queſto tale, che dimandarà eſſer' admeſſo, proponuto pubblicamente

agli

agli Uomini dell'Università; ed in oltre far diligenza sopra la qualità della persona di questo tale, e trovando esser di mala qualità, non sia admesso, e poi sarà esaminato, admesso, approvato, ed accettato in essa Università per l'Abbate, e Sindaci d'essa Università, e questo per pubblico Istromento, ed averà pagato in mano del Tesoriere lire cinquanta Imperiali, le quali lire cinquanta s'averanno dal detto, che dimandarà, prima che sia proposto all'Università, da deponere presso il suddetto Tesoriere a tal'effetto, e le quali lire cinquanta, dopo che saranno deponute come sopra, e non concorrendo nel Petente le qualità requisite, saranno ipsis jure, & facto prese, ed applicate alla detta Università, ed in oltre giurarà di fare l'arte predetta giustamente, e senza fraude, e questo sotto pena di perder le robbe, e pagare scudi venticinque d'esser' applicati a detta Università per duoi terzi, e per l'altro all'Accusatore: E siano tenuti tutti quelli, che faranno tal' arte servare qualunque comandamento, e precetto dell'Abbate per causa di tal' esercizio, e dependente, e come sopra sotto qualunque pena le sarà comandato, quali siano applicate alla detta Università, nè si possi appellare, nè come sopra, da lire venticinque in giù, non ostante alcuni Ordini, e Statuti in contrario come sopra; intendendosi però, che non si abbi d'accettare, admettere, nè descriver per Mercante, nè altro in detta Università, Persona di alcuna sorte, quale patisca eccezione, o macchia in qualsivoglia modo, e per

per qualsivoglia causa, nell'onore, e riputazione, ancora che fossero figliuoli de Mercanti già descritti in detta arte, ed essendovene già d'admessi, e di quelli, che si doveranno admettere, che dopo admessi, commettessero, o avessero già commesso a tempi passati, respettivamente refferendo, fraude, o inganno, o altra sorte di delitto risguardante sì la Persona loro, come sopra, sì in pregiudizio dell'Università, come delli presenti Statuti, e di qualsivoglia particolare Persona, siano, e s'intendano ipsis jure, & facto, cassati, e privati del benefizio di tal matriculazione, e descrizione, senz'altra dichiarazione; Ed in oltre siano puniti all'arbitrio de' detti Abbate, e Sindaci, secondo le qualità delli delitti. In oltre si dichiara, che li Matricolati descritti in detta Università, s'intendano esser quelli, li quali averanno fede firmata dall'Abbate, Sindaci, Tesoriere, e Notaro d'essa Università.

Che li Descritti possano far lavorar del suo.

Cap. IV.

HAnno statuito, ed ordinato, che tutti quelli, che di presente sono, e saranno descritti come sopra, ed admessi in detta Università, ed averanno pagato, e giurato come sopra, possano in questa Città, Borghi, Corpi Santi, e Ducato di Milano piantar Bottega dove le parerà per far fare, e vendere d'esse Mercanzìe, e di tutto quello, che

è dif-

è diffinito esser l'arte di detta Università, come in questo appare.

Che si creda alli Libri delli Mercanti descritti.

Cap. V.

HAnno statuito, ed ordinato, che alli Libri di quelli, che sono, e saranno descritti, ed approvati in detta Università, e faranno tal'arte, contro li Lavoratori, ed altre Persone dependenti da tal' arte, massime Tentori, Folatori, e quelli, che fanno bianco per causa di esso esercizio, e robbe dependenti, connesse, ed emergenti come sopra, se li dia piena, ed indubitata fede con il giuramento sino alla somma di lire cinquanta Imperiali, qual giuramento non si possa fare, se non per chi averà dato, o scritto in debito, ed una volta tanto contro una Persona; nè si possa fare tal giuramento per uno, che fosse altre volte provato per falsario; ed occorrendo, che si provasse tal giuramento, o Libro esser falso, che quel tale, che giurarà, o falsificarà il Libro, oltre le altre pene cominate per gli ordini, incorra anco nella pena di lire cento Imperiali, d'esser' applicate un terzo alla suddetta Università, un terzo al Fisco, e un terzo alla Comunità di Milano, e ciò non ostante alcun' ordine in contrario.

Che

Che non si paghino danari senza licenza dell' Abbate.

Cap. VI.

HAnno statuito, ed ordinato, che il Tesoriere non possa sborsare danari dell' Università ad alcuna Persona senza licenza dell' Abbate, e d'uno de' Sindaci d'essa Università; e l'Abbate, e Sindaco non diano tal licenza, se non sarà per beneficio dell' Università, delli quali se ne tenga nota per il Tesoriere, e se ne saldi il conto del dato, e ricevuto al fine dell' anno come sopra, e contrafacendo esso Sindaco, e Tesoriere debitè refferendo, siano tenuti rifare il danno all' Università del suo in fine dell' anno come sopra.

Di eleggere un Notaro.

Cap. VII.

HAnno statuito, ed ordinato come sopra, che si elegga un Notaro, qual sia sufficiente, e non patisca infamia, come per la presente eleggono, e di già hanno eletto, come nell' antecedente loro nuova erezione, e successiva elezione, il Procuratore Gio. Battista Maderno Notaro, e Procuratore Collegiato di questa Città di Milano, il quale faccia, e riceva gli atti, che occorreranno farsi in scritto inanti detto Abbate per detta sua giurisdizione come sopra, e consulti in beneficio, ed onore d'essa Univer-

versità, e quello, che averà da servare l'Abbate in far giustizia come sopra, il qual Notaro sia perpetuo, e sua vita durante, al quale ogni anno si dia per sue fatiche, e salario, oltre li danari degli atti lire cinquanta Imperiali d'essergli pagate per il Tesoriere, facendo esso Notaro tutte le cose pertinenti a detta Università per detto salario, senz' alcun' altro premio, ed emolumento.

Del Servitore.

Cap. VIII.

HAnno statuito, ed ordinato, che l'Abbate, e Sindaci possano eleggere un Servitore per li bisogni dell' Università come sopra, e costituirgli salario onesto ogn'anno d'esser pagato delli danari dell' Università per il Tesoriere ogni trè mesi alla rata.

Che dopo finito l'anno gli Officiali si possino confirmare per un' altro seguente.

Cap. IX.

HAnno statuito, ed ordinato, che l'Abbate, Tesoriere, e Sindaci dopo finito l'anno del loro offizio, si possino confirmare per un' altro anno seguente, se così piacerà a detta Università, e chi commetterà, o farà commetter fraude, ed inganno in essa arte, non possi mai esser' Abbate, Tesoriere, nè Sindaco, nè abbi voce in essa Università, e

non possi alcuno di loro ricusar l'offizio suo, salvo per giusto impedimento all' arbitrio della maggior parte d'essi descritti, ancorchè fossero assenti nell' atto della loro elezione, sotto pena di pagare alla detta Università scudi dieci per ciascuno di loro, e ciascuna volta, che ricusaranno, e detto Abbate per alcuna ordinazione, o sentenza non possa pigliare salario, nè onoranza, doni, nè cosa alcuna, sotto pena di pagare quattro volte tanto a detta Università.

Del giorno di render ragione.

Cap. X.

HAnno statuito, ed ordinato, che l'Abbate, e Sindaci siano obbligati ogni Lunedì dopo disnare, se non sono feriati, e salvo per giusto impedimento andare al luogo, quale si deputarà, a far ragione a chi la dimandarà, servandi li Statuti, ed Ordini soprascritti, ed infrascritti.

Delli Falliti.

Cap. XI.

E Perchè molti Mercanti di questa Città sono falliti, e fuggiti alcuna volta aposta con le Merci de' Mercanti, ed altri, per venir poi a composizione con perdita, e danno de' Creditoti, e in profitto temporale di tali fuggitivi, benchè in grandissimo danno delle coscienze loro, e disonore, e

ver-

vergogna, e grave danno degli altri Mercanti; perciocchè non ſapendo eſſi Mercanti, ed altri di chi fidarſi, ſi ritengono del dare a credenza; il che cauſa anco danni a molti poveri, ed al Pubblico, coſa veramente degna di grave caſtigo, hanno ordinato, e ſtabilito, che ciaſcuno deſcritto, ed admeſſo in eſſa Univerſità, quale ſarà attual fuga, e fallimento con le Merci, e Danari, dimodochè ſi comprenda non procedere per mera povertà, o altra cauſa legitima, ma per far ſtare li Mercanti, o altri come ſopra, ſubito ſia cancellato, ed annullato da detta Univerſità, e mai più poſſa a ſua poſta eſercire, nè fare eſercire in queſta Città, Borghi, e Corpi Santi di Milano tal' arte, e ſi abbi per pubblico infame, ed appreſſo caſchi nella pena di pergiuro, oltre le pene, nelle quali ſarà incorſo per le Leggi comuni, Statuti, Conſtituzioni, ed Ordini di Milano.

Che gli Abbati poſſano far rubbare.

Cap. XII.

ANcora hanno ſtatuito, che l'Abbate poſſi far rubbare a ciaſcuna Perſona di qual ſi ſia di detta arte, ed altri, che non ſiano dell' arte per cauſa di qualche debito di robbe d'eſſo eſercizio date a credenza, e per cauſa di quanto ſi contiene nelli preſenti Statuti, tanto in ſcritto, quanto a bocca, e far ſequeſtrare ciaſcune robbe delli Debitori per cauſa d'eſſo eſercizio, e come ſopra, e come può fare ogni

 altro

altro Giudice ordinario nella Città di Milano, non ostante come sopra.

Delli Giovani.

Cap. XIII.

HAnno statuito, ed ordinato come sopra, che alcuno di essa Università non piglj alcun Giovane, che prima sia stato con altri di essa Università, se esso Giovane non averà finito il tempo promesso al primo Padrone, e pagato tutto quello, che averà da dare ad esso primo Padrone, ovvero sarà accomodato con lui, che si accontenti, e questo sotto pena di pagare tal debito, ed ogni danno, che potesse patire quel primo Padrone, non licenziando tal Giovane in termine di quattro giorni, dopo che li sarà denunciato.

Di non ingiuriar l'Abbate, Tesoriere, e Sindaci.

Cap. XIV.

HAnno statuito, ed ordinato, che se alcuno di essa arte nel luogo dell'Officio, o altrove per causa di detto officio, o dependente da quello darà mentita, o dirà ingiuria grave all'Abbate, Tesoriere, o Sindaci, durando li loro officj, che incorra nella pena di lire venticinque d'esser' applicate all'Università, oltre altre pene di ragione comune, o municipale.

Dell'

Dell' Autorità delli Sindaci.

Cap. XV.

HAnno ordinato, e ſtatuito, che li Sindaci eletti durando il ſuo anno tanto, abbino autorità, e poteſtà di potere coſtringere innanti eſſo Abbate ciaſcuno d'eſſa arte, e dell' Univerſità, e come ſopra, ed ancora Lavoranti, e Lavorante, Giovani, ed altri debitori a detta Univerſità in mano del Teſoriere, come ſopra, per qualche cauſa dependente, e come ſopra dell'arte ſuddetta, e ciaſcune pene, nelle quali foſſero incorſi per inobbedienza, o altrimente per vigore delli preſenti Statuti.

Che li deſcendenti delli deſcritti in eſſa Univerſità poſſano entrare nell' Univerſità, e del pagamento, e del ſtare al Libro dell' Aſcendente.

Cap. XVI.

HAnno ſtatuito, ed ordinato, che li deſcendenti delli ſuddetti deſcritti, ed approvati, che averanno pagato per entrare in detta Univerſità come ſopra, morto l'aſcendente, ſe vorranno continovare, poſſano entrare, e fare l'eſercizio ſenz'altro pagamento, nè eſame; ſe però ſi ſaranno eſercitati con tal ſuo aſcendente, o con altro Mercante deſcritto nell' arte, per il tempo notato nel terzo Capitolo, e non l'avendo compito, lo compiſcano con altro

Mer-

Mercante descritto come sopra, e dopo, che saranno entrati, possano per li Crediti, che appariranno al Libro del quond. suo ascendente, giurare, esso Libro esser del suo ascendente, e credere detto suo ascendente al tempo della morte sua restar creditore della somma, come ad esso Libro, e si stia al suo giuramento sino alla somma come sopra, e come nel Capitolo, che si creda alli Libri d'essi descritti; mentrechè tali Libri si trovino ben composti, e ben regolati, e ciò non ostante alcuna cosa in contrario.

Del riscuotere le robbe rubbate.

Cap. XVII.

HAnno statuito, che se alcuno di detta arte come sopra sarà rubbato per causa di condannazione, o taglia, o altra causa pertinente a tal' esercizio, e Università, o dependente, debba riscuoter li pegni nel termine d'un mese, dopo saranno rubbati, altrimente mandato prima un' avviso per duoi giorni, quelli passati si possano vender al pubblico Incanto per li Sindaci, presso a' quali, o uno di loro le cose rubbate per tal' esercizio, e come sopra hanno da stare, e più non sia tenuto verso li derubbati per tali robbe, mostrando fede bastante di tal vendita, qual si metta negli atti; abbi però il Sindaco, se si venderanno di più del debito, e le spese a suo giuramento, precedendo però la tassa dell' Abbate, sino alla quale possa egli giurare di dare il sopra più al derubbato subito

bito ſenz' altra eccezione, ed alcuno altro Giudice non ſia Giudice, eccetto li ſuddetti Abbate, e come ſopra.

Che niuno Condottiere di Robbe, o Mercanzìe d'eſſe Merci poſſa vender a minuto.

Cap. XVIII.

HAnno ſtatuito, ed ordinato, che niuna Perſona di qual grado, o condizione ſi voglia, che non ſia delli ſuddetti Deſcritti, e non abbi pagato per entrare in eſſa Univerſità, poſſa vendere robbe a minuto di eſſo eſercizio, sì foraſtiero, come altrimente, maſſime andando per le Strade, Botteghe, o Caſe privatamente fraudando li Mercanti ſuddetti deſcritti, ancora che foſſe Mercante, Condottiere di eſſe robbe di detto eſercizio, eccettuando però li Mercanti di Lana per loro uſo ſolamente, e come da baſſo, nè meno niuna Perſona di qualſivoglia grado, o Foraſtiero, o Milaneſe poſſi andar' a volta per la Città vendendo a minuto come ſopra, e trovandoſi alcuna Perſona delle ſuddette, debitè refferendo, vendere a minuto, incorra nella pena di perder le robbe, e di pagare ſcudi dieci, d'eſſer' applicati per la terza parte all' Accuſatore, e per gli altri duoi terzi all' Univerſità.

Che

Che chi vorrà tener più d'una Bottega pagbi per più Botteghe.

Cap. XIX.

HAnno ſtatuito, ed ordinato, che ſe alcuno di eſſa Univerſità vorrà tener nella preſente Città, Borghi, e Corpi Santi di Milano più d'una Bottega, Banca, o Tenda, che per ogni Bottega, Banca, o Tenda, che vorrà tenere più d'una, abbi da pagare lire cinquanta Imperiali all'Univerſità, e tal pagamento ſi abbi da fare avanti, che ſi metta più d'una Bottega, Tenda, o Banca come ſopra.

Che niuno Maeſtro, o Maeſtra, che abbi debito con alcuno dell' Abbazìa poſſi torre da lavorar da altri.

Cap. XX.

ITem hanno ordinato, e ſtatuito, che niuno Maeſtro, o Maeſtra, o Lavorante, quale averà debito con qualch'uno dell'Univerſità, non ardiſca lavorar' ad altra, ſin tanto, che non averà intieramente ſoddisfatto quel primo, con chi averà il debito, o averà da lui licenza di poter lavorare ad altri, e queſto ſotto pena tanto al Maeſtro, e come ſopra, quanto a chi li darà da lavorare, di lire venticinque per caduna volta, d'eſſer' applicate per duoi terzi all'Univerſità, e per l'altro all'Accuſatore. Avvertendo, che trovandoſi il primo Maeſtro in calunnia, e bug-

e buggia, incorrerà nella pena dupplicata, oltre li danni, e ſpeſe della Parte, de'quali danni ſe ne ſtarà al giuramento di eſſa Parte.

Che niuno ardiſca vender il lavoro, o robba datagli dal ſuo Mercante.

Cap. XXI.

E Più hanno ſtatuito, che niun Maeſtro, e come ſopra ardiſca vendere il lavoro, o robba datagli da lavorare dal ſuo Mercante ſotto pena di lire venticinque per ogni volta, che contrafarà, oltre che ſia obbligato alla reſtituzione di detto lavoro, o robba, e nella medeſima pena incorrerà quella Perſona, che tale lavoro, o robba ſcientemente comprarà, e queſto ogni volta, che comprarà, da eſſere applicata alla detta Abbazìa per duoi terzi, e per l'altro all' Accuſatore.

Che gli accordj delli Giovani abbino d'eſſer rogati dal Notaro dell' Abbazìa.

Cap. XXII.

ITem, che tutti gl'Iſtromenti, che ſi faranno per accordare Giovani con Maeſtri, e come ſopra, o con quelli dell'Univerſità, per tenergli nelle Botteghe, e come ſopra, abbino d'eſſer rogati per il ſuddetto Notaro di detta Univerſità, e caſo ſiano rogati da altri Notari, ſiano obbligati fra trè giorni

dopo il rogito portare tal' Istromento al Notaro dell' Università, sotto pena di nullità di tali accordj, ed anco di lire sei, d'esser pagate all'Università per li Maestri, e Padroni delle Botteghe, che in ciò contrafaranno, quali danari siano applicati per duoi terzi all' Università, e per l'altro all'Accusatore.

Che non si vendano robbe forastiere per nostrane.

Cap. XXIII.

E Più hanno statuito, che niuna Persona di qualsivoglia stato, e condizione, ardisca vendere robbe del suddetto esercizio, quali siano forastiere per nostrane, sotto pena di lire cinquanta, d'esser' applicate per duoi terzi all' Università, e per l'altro all' Accusatore, ed anco di perder dette robbe forastiere, che si venderanno per nostrane, d'esser applicate alla detta Università.

Che non si possano fare, nè far fare Calcette di Stame nostrano misturato con Stame di Fiandra.

Cap. XXIV.

HAnno statuito, che niuna Persona, sia chi si voglia, possa fare, nè far fare Calcette di Stame nostrano misturato con Stame di Fiandra, nè anco Calcette di Reffo misturato con Filo, nè anco aggucchiare Bombace di Mezetta con Mezettino,

sotto

ſotto pena di lire cinquanta per ogni volta, che ſarà trovato tal Contraveniente, e di perder le robbe, qual pena ſia applicata per duoi terzi all'Univerſità predetta, e per l'altro all' Accuſatore.

Che li Foraſtieri, quali vorranno venir' a piantar Bottega, o far lavorare in Milano, ſiano obbligati pagare il doppio.

Cap. XXV.

HAnno ſtatuito, ed ordinato, che ſe alcuno foraſtiere sì del Stato di Milano, quanto d'altri Stati, vorrà venir a metter Bottega, o far lavorare del ſuddetto eſercizio a Milano, abbi da pagare il doppio, cioè lire cento Imperiali alla detta Univerſità; e prima ſia eſaminato, admeſſo, laudato, ed approvato da detto Abbate, e Sindaci, altrimente non poſſi piantar Bottega, e come ſopra, ſotto pena di perder le robbe, che ſe le trovaranno di tal' eſercizio, e di pagare ſcudi cinquanta a detta Univerſità, d'eſſer' applicati per la terza parte all' Accuſatore, e gli altri duoi terzi all' Univerſità.

Che ſi creda al giuramento di eſſi dell'Abbazìa per le robbe date da fabbricare alli Maeſtri, ed altri.

Cap. XXVI.

HAnno ſtatuito, che ſi creda al giuramento delli ſuddetti deſcritti nell' Abbazìa, o che ſi

descriveranno, senza prova, per le robbe, che si daranno da fabbricare, folare, tingere, e far bianche alli Maestri, e Maestre, Filatori, Tentori, e Biancatori, remossa qualsivoglia contradizione.

Che niuno possi ordinar robbe ad altri, che alli descritti di detta Università.

Cap. XXVII.

HAnno statuito, che niuno di essa Università possi ordinar robbe d'esso esercizio a niuna altra Persona, che non sia della medesima Università, sotto pena di pagare lire venticinque all'Università ogni volta, che contravenerà a questo ordine d'esser' applicate per il terzo all'Accusatore, e per gli altri duoi terzi alla detta Università.

Che gli descritti nell' Università suddetta non possino comprare robbe dalli non descritti.

Cap. XXVIII.

ITem hanno ordinato, che niuno descritto in detta Università possi in modo alcuno comprare robba di tal' esercizio fabbricata da Persona alcuna, che non sia descritta in tal' esercizio, ovvero che sia mandata da Persona, che non sia descritta in tal' esercizio, sotto pena della perdita delle robbe, e del quadruplo del valore di tali robbe, d'esser' applicate all'Accusatore per la metà, e per l'altra metà alla detta

Abbazìa, in qual pena incorra tanto il Compratore, quanto il Venditore. QUIBUS visis, maturiùs deliberaturi, mandavimus Egregio Vicario nostro Provisionum, ut dictos ordines videret, & quid de eis sentiret, ad nos præscriberet. Viso autem Rescripto ipsius Vicarii, & omnibus accuratè perpensis, probavimus ejus votum. Quare his nostris dicta Statuta approbamus, & confirmamus ut infra. Primum scilicet cum eo, ut, quatenus de electione Abbatis, & Syndicorum agitur, ea fiat per secreta suffragia, non autem voce. Secundum his conditionibus, ut exequutiones personales concedere minimè liceat Abbati, e Syndicis, sed earum concessio reservata sit dicto Vicario Provisionum; qui etiam in causis appellationum, interponendarum à quibuscumque ordinationibus, & condemnationibus per ipsos Abbatem, & Syndicos faciendis Judex sit, & loco Judicis appellationis succedat; præterea remota censeatur omnis petitio consilii sapientis, sed ejus loco recursus habeatur per Partes ad ipsum Vicarium, qui juris articulos, si qui in causis ipsis emerserint, discutiat. Tertium ita approbamus, ut spatium sex annorum limitatum unicuique ad militandum antequam describatur in dicta arte, reductum censeatur ad annos quattuor, & honorarium librarum quinquaginta solvendum pro admissione, & approbatione alicujus in dicto paratico, ad libras triginta reducatur; pœnæ autem ex eo ipso Statuto indictæ exercentibus, eam artem minus probe, & legaliter, ac quæqq; aliæ

pœnæ

pœnæ comminatæ ob contraventionem, vel ob aliam quamvis causam applicentur pro tertia parte dictæ Universitati, pro alia tertia parte Accusatori, & pro alia huic nostræ Civitati. Quartum approbamus, ut jacet. Quintum pariter approbamus, eo addito, quod dictis Mercatoribus credita exigere volentibus censeatur præfixus terminus anni ad summum ad ea petenda; pœna autem falsificantibus libros, & pejurantibus imposita applicetur, prout supra dictum est in tertio Statuto. Sextum, septimum, & octavum, ut jacent, approbamus. Nonum quoque; modò confirmatio Abbatis, & Syndicorum fiat per annum tantùm, & non ultra, eaque fiat occultis suffragiis, & non aliter. Decimum, & undecimum nihil addito, vel immutato approbamus. Duodecimum ita moderamur, ut Abbati, & Syndicis dictæ Universitatis Justitiam administrare liceat inter ipsos de eorum paratico tantùm, & quo ad eos tantùm: ratione autem eorum, qui non erunt de dicto paratico, Judex sit Tribunal Provisionum. Decimum tertium approbamus, sed ratione debiti, & damni, Judicem esse volumus jam dictum Vicarium, salvumq; esse ei jus, & reservatam facultatem superinde cognoscendi, & decidendi. Decimumquartum approbamus cum eo, ut pœna indicta iis, qui in loco officii, vel alibi, ex causa officii, vel inde dependenti, mentiti fuerint, vel gravi injuria affecerint Abbatem, Thesaurarium, vel Syndicos durante eorum officio, applicetur dimidia huic Civitati, & altera dimidia dictæ

dictæ Universitati . Decimumquintum cum eo approbamus, ut ratio eorum debitorum, qui propriè non sunt de dicto paratico, eis jusdicere habeat dictus Vicarius, & non alius. Ratione decimisexti, spacium illud annorum sex, præfixum descendentibus descriptorum, & approbatorum in dicta arte ad militandum, antequam in ea recipiantur, perstringimus, ita ut sufficiat, si tres annos continuos militaverint, in reliquis illud approbamus, ut jacet. Decimumseptimum ratum, & firmum habemus; sed Judicem ratione contentorum in eo, & inde dependentium esse volumus Vicarium prædictum, & non Abbatem, & Syndicos dictæ Universitatis. Decimumoctavum etiam approbamus; sed ita, ut, cum evenerit casus contraventionis, recursus habeatur ad Tribunal Provisionum, ut opportunè provideat. Decimumnonum reducto ad libras vigintiquinque honorario librarum quinquaginta solvendo per eos, qui voluerint plures appothecas exercere, in reliquis approbamus. Ratione vigesimi, ita decernimus, si casus contraventionis contigerit, Magistros, & Operarios ejus artis recurrere debere ad Tribunal prædictum, ut ortas controversias pro justitia dirimat; pœnam autem irrogandam volumus applicari pro tertia parte dictæ Universitati, & pro alia tertia parte Accusatori, & pro alia huic Communitati. Reliqua Statuta approbamus, & confirmamus; modo pœnæ in eis comminatæ applicentur, prout supra proximè dictum fuit, & honorarium solvendum per exteros,

offi-

officinam instituere, aut dictam artem exercere volentes, non sit majus eo, quod solvere tenentur Mercatores nostrates libris decem ad summum: Pœna autem ipsis exteris contrafacientibus indicta reducatur ad aureos decem, applicando ut supra proximè dictum fuit. Cæterum volumus aliud Statutum prædictis addi, & hoc illud est, quod scilicet ratione quorumqq; contentorum in prædictis Statutis, ac dependentium salvum sit semper jus, & reservata facultas, authoritas, & superioritas dicto Tribunali Provisionum, per quod controversiæ cognoscantur, omniaque maturè discutiantur, & opportunè provideatur. Mandamus autem omnibus ad quos spectat, & spectabit, ut ea ipsa Statuta à nobis sic ut supra approbata, quæ tamen à die hujus nostræ confirmationis tantùm vim obtinere volumus, & aliud etiam Statutum ex voto Vicarii additum, ut supra inviolabiliter servent, & servari faciant. In quorum fidem præsentes sigillo nostro munitas fieri, & registrari jussimus. Dat. Mediolani die 6. Februarii 1614.

Locus ✳ Sigilli.

Alexander Besutius.

1614. Adì 18. Febbrajo.

D'Ordine degli Illuſtri SS. Gio. Battiſta Arconato Dottore, Vicario, e Dodici di Provviſione della Città di Milano, ancora a richieſta di Valente Cattaneo Abbate, Gio. Stefano Montignana, e Carlo Bonano Sindaci dell' Univerſità de Calcettari d'agucchia di Milano ec. Si fa ſapere per tenore della preſente Grida a ciaſcuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, qualmente l'Eccellentiſſimo Senato di Milano per ſue Lettere Patenti delli 6. Febbrajo preſente, ha approvato, e confirmato li Statuti, ed Ordini fatti per la nuova erezione, o ſia reſtaurazione di detta Univerſità de Calcettari, ed ha comandato nelle ſteſſe Lettere, che li detti Statuti, ed Ordini ſiano oſſervati; Però ſi fa la preſente Grida, acciocchè niuno poſſa pretendere ignoranza delli ſuddetti Statuti, ed Ordini, quali ſono regiſtrati nell'Officio di Provviſione negli atti delli prefati SS. Vicario, e Dodici ec.

Signat. Arconatus Vicarius.

Locus ✠ Sigilli.

Leo Vitalis Cancell., & in actis eſt &c.

1614. Die Jovis vigeſima menſis Februarii veſperè.

Cridata, & publicata ſuper Platea Arenghi, & ad ſcalas Palatii Broletti veteris Mediolani more ſolito, per Philippum Bernaccum publicum Præconem Communis, & Ducatus Mediolani, prout retulit &c.

Leo Vitalis Cancell. ſubſcripſit, & in actis eſt &c.

MDCL. XII. Die XXVIII. Martii.

PRopoſita coram Excellentiſſimo Mediolani Senatu conſultatione Egreg Vicarii Proviſionum ejuſdem Civitatis, in cauſa, quæ coram eo vertebatur inter Univerſitatem Fuſtaneariorum ex una, ac Damianum, & Carolum Onofrium patrem, & filium de Mares Caligarios Staminis, Lanæ, & Goſſipii ejuſdem Urbis ex altera, in qua ipſi Mares prætendebant non potuiſſe exequtioni mitti præceptum reponendi in eorum præjuditium à dicto Egr. Vicario conceſſum favore ipſius Univerſitatis Fuſtaneariorum, & executioni miſſum in quadam quantitate Goſſipii propria eorumdem de Mares; idque tùm inſpecta diſpoſitione Statutorum Univerſitatis Caligariorum, tum attenta immemorabili, quieta, & pacifica poſſeſſione efficiendi, percuti, ſive triturari Goſſipium ad effectum diſponendi in Caligas, tùm quia non conſtabat de jure, aut actione Fuſtaneariis competente, hujuſmodi præcepta obtinendi, & executione mitti faciendi; prætendentibus viceverſa Fuſtaneariis declarari dictos patrem, & filium incurriſſe in pœnas Statutorum, eo quod percuti, & neri faciebant Goſſipium, illudque in eorum appothecis tenebant, contra eorundem Statutorum diſpoſitionem, & imposterum non licere dictis Mares, nec alicui Caligario, aut aliis, qui non eſſent de dicta Univerſitate Fuſtaneariorum pecti, neque neri facere Goſſipium, aut illud non nectum tenere, nec vendere, lectiſque replicationibus hinc inde per partes coram dicto Egr. Vicario factis, unà cum juribus, & Statutis ipſi conſultationi junctis in actis ipſius Vicarii productis, & denique juris allegationibus per utramque partem Senatui præſentatis omnibus diligenter examinatis.

CEnſuit is Ordo reſtituenda pignora Mares, & licere Caligariis perfici facere, & neri Goſſipium à deſcriptis in Univerſitate necterum; non obſtantibus deductis per Fuſtanearios, condemnatis partibus ad ſolutionem ſalarii pro medietate pro unaquaque.

Signat. C. Antonius Belcredius, & ſigillata &c.

Aven-

AVendo avuto ricorso al Sig. Prencipe Governatore l'Abbate, e Sindaci dell' Università de' Mercanti fabbricatori di Calcette, Camisole, Guanti, Bonetti, ed altre opere di Bombace, Filo, Lana, e Stame fatte a gucchia di Calcette, e simili della presente Città con loro Memoriale, nel quale rappresentando esser' ormai insoffribili gli abusi, e corrutele, che giornalmente si commettono in notabile pregiudicio non solo della loro Università, ma ancora del Pubblico, poichè alcuni, per lo più forastieri, e non descritti, nè matricolati nella detta Università vendono, e fanno vendere Calcette, ed altre Merci attinenti alla detta Università, sì privatamente, come pubblicamente, vendendole anche per la Città, il tutto contro la disposizione de' loro Statuti, ed in manifesto pregiudicio della medesima loro Università, quale soccombe al peso dell' Estimo tassatogli, che per tali abusi li Mercanti descritti si rendono ormai impotenti a portare tal peso, oltredichè si aggiunge il pregiudicio del Pubblico, che resta ingannato nella compra di esse robbe, mentre gli viene venduto una cosa per un' altra, supplicano detto Sig. Prencipe Governatore degnarsi ordinare a chi s'aspetta, perchè pubblicamente si provedi, che per l'avvenire si levi la mano a tali abusi, e corrutele, non solo offensive alla disposizione de' Statuti, ed Ordini della suddetta Università, ma ancora al Pubblico, sopra qual ricorso si è servito

detto Sig. Prencipe Governatore ſotto li 19. Novembre proſſimo paſſato incaricare al Vicario di Provviſione, perchè con attenzione all'eſpoſto, e viſta de' Statuti, ed Ordini dati a favore dell'Univerſità ſupplicante, proceda contro de' Contraventori virilmente per l'indennità dell'Univerſità medeſima, ed avendo avuto ricorſo li medeſimi Abbate, e Sindaci al Tribunale di Provviſione pure con loro Memoriale, con l'eſibizione del ſuddetto Ordine ottenuto dal detto Signor Prencipe Governatore, inſtando perchè ſi pubblicaſſe Grida particolare ſecondo la diſpoſizione delli detti loro Statuti, ad effetto di eſtirpare una volta li tanti abuſi, e corrutele cotanto pregiudiciali alla detta loro Univerſità, ed al Pubblico medeſimo.

Per tanto li Signori Don Girolamo Litta Vicario, e Dodici di Provviſione, a' quali principalmente è a cuore, che il Mercimonio ſi vadi aumentando in queſta Città, e che alle Univerſità venghino conſervate, e mantenute le loro ragioni, particolarmente procedenti da' loro Statuti, avendo riconoſciuti li Statuti della detta Univerſità de' Mercanti fabbricatori di Calcette, e come ſopra, e ritrovato eſſere molto ragionevole la doglianza delli detti Abbate, e Sindaci di eſſa Univerſità, e però convenirſi ogni più pronta provviſione per l'eſtirpazione d'eſſi abuſi, e corrutele tanto pregiudiciali, non ſolo ad eſſa Univerſità, ma anche al Pubblico, ad effetto di poi procedere con tutto rigore in caſo di contravenzione,

hanno

hanno ordinato, che ſi pubblichi la preſente.

Con la quale eſpreſſamente comandano, che per l'avvenire niuna Perſona di qualunque grado, e condizione, quale non ſia deſcritta, e matricolata, e porti il peſo dell' Eſtimo nella detta Univerſità de' Mercanti di Calcette, come ſopra, ardiſca in modo alcuno, nè ſotto qualunque preteſto far fabbricare, nè vendere all' ingroſſo, o a minuto Calcette di Bombace, Filo, Reffo, Lana, e Stame, Bonetti, cioè Scuffie, ed altre robbe fatte a gucchia come ſopra, o altrimenti ſpettanti privativamente alla detta Univerſità, e queſto tanto noſtrane, quanto foraſtiere, e tanto pubblicamente, quanto privatamente, e molto meno ardiſcano andare per la Città, ſuoi Borghi, e Corpi Santi, e Ducato a vendere di tali Merci, ſotto pena, non ſolo della perdita di tali robbe, ma ancora di ſcudi venticinque d'applicarſi per la terza parte all' Accuſatore, altra terza parte alla Città, e l'altra terza parte alla detta Univerſità, al quale Accuſatore ſi crederà con un Teſtimonio degno di fede, per procedere irremiſſibilmente contro de' Tranſgreſſori alle ſuddette pene, oltredichè ſi concede facoltà alli detti Abbate, e Sindaci, che trovandoſi Perſone a contravenire, sì nel tenere in loro Caſa d'abitazione, o Bottega d'altre Merci, Calcette, ed altre delle ſoddette robbe, tanto noſtrane, quanto foraſtiere per vendere, o ſii rivendere al minuto a qualunque Perſona di qualſiſia grado, o condizione, niuna eccettuata, come nell' andare per la

Città,

Città, ſuoi Borghi, e Corpi Santi, e Ducato vendendo a minuto ſimili Merci contro la diſpoſizione della preſente Grida, di potergli fare le perquiſizioni opportune, e fargli levare tali Merci, con darne ſubito parte a' detti Signori Vicario, e Dodici, e conſegnare eſſe Merci ritrovate a' Contraventori nell' Officio di Provviſione, affine di procedere al caſtigo contro eſſi Contraventori, proibendo a queſto effetto a qualunque Operario il fabbricare, o l'ordinare ſimili Merci a qualunque Perſona non matricolata nella detta Univerſità ſotto le ſoddette pene d'applicarſi come ſopra. Dat. in Milano dall' Officio di Provviſione il 3. Febbrajo 1699.

Il Vicario, e Dodici di Provviſione della Città, e Ducato di Milano.

Joſeph Paravicinus Cancell.

NUOVA APPROVAZIONE
D'ALCUNI ALTRI
STATUTI
FATTA
DAL SENATO ECCELL.MO

Sotto il giorno 26. Giugno 1748.

MARIA THERESIA DEI gratiâ Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., & Mediolani Dux &c. &c. &c. Abbas, & Syndici Universitatis Calligarum preces Nobis dedere, una cum Capitulis tenoris sequentis, videlicèt = P. R. Universitas Mercatorum Calligarum Staminis, Lanæ, Fili, Reffi, & Gossippii, aliarumque rerum acu confectarum nonnulla particularia habet Statuta per Majestatem Vestram approbata usque de anno 1614. Cum autem per prædicta Statuta satis cautum non videatur, atque ideò crescentibus in dies quampluribus abusibus in præjuditium ejusdem Universitatis, ad quod reparandum duxerunt Mercatores prædicti nonnulla alia condere Statuta, quæ continentur in eorum Ordinatione factâ die 12. Octobris 1747., quæ Majestati Vestræ datur. Hinc ut prædicta Statuta majus robur, & efficaciam habeant, duxerunt Abbas, & Syndici ejusdem Universitatis humillimi Majestatis Vestræ Servi ad eandem confugere, humiliter exorando dignetur, habito priùs voto Egregii Vicarii Provisionum Mediolani prædicta nova adjuncta Capitula Statutorum, Litteris suis Patentibus in validâ formâ comprobare, & convalidare, & proindè mandare tàm præfato Egregio Vicario, & XII. Provisionum, quàm aliis ad quos spectat, ut medio publici Proclamatis, ipsa Statuta publicari faciant, ut omnibus innotescant, & hoc medio sublata sit omnis excusatio apud omnes

in futurum contravenire volentes in ſpretum ipſorum Statutorum, quod ſperant &c. = Fit fides per me Notarium Cancellarium infraſcriptum, ſicuti in Libro Ordinationum Univerſitatis Mercatorum Calligarum, aliarumque rerum Staminis, Lanæ, Fili, Reffi, ac Goſſipii acu confectarum hujus Urbis penès me exiſtente inter cætera adeſt ordinatio prout ſequitur, videlicèt = 1747. 12. Ottobre = Convocati, e congregati li Signori Mercanti di Calzette, ed altre robbe fatte a guccia di Stame, Lana, Filo, Reffo, e Bombace di queſta Città nella Sala ſuperiore dell' infraſcritto Sig. Abbate, tutti reſi avviſati col ſolito avviſo in ſtampa mandato per mano d'un Portiere dell'Eccellentiſſima Città di Milano, ſono intervenuti li ſeguenti, cioè = Signori Paolo Puricelli Abbate, Carl'Ambrogio Maggi Regio Aſſiſtente, Giuſeppe Fuſio primo Sindaco, Giuſeppe Roſſi ſecondo Sindaco, Giuſeppe Calcaterra Teſoriere, Giambattiſta Lozza, Carlo Franceſco Brenta, Giuſeppe Mondino, Franceſco Tavola, Carlo Giacomo Magno, Paolo Maurizio Cantone, Giovanni Mondino, Ambrogio Poletti, e Gio. Battiſta Langè, tutti unanimi, e concordi, e niuno di loro diſcrepante, e che ſono due parti, e più delle trè, che rappreſentano la detta Univerſità. Lettiſi da me Cancelliere li Capitoli eſteſi d'altri Statuti ſecondo la precedente Ordinazione del tenore ſeguente. Giuramento da darſi nell'atto dell'admiſſione Cap. 1. Hanno ſtatuito, ed ordinato, che chiunque verrà admeſ-

ſo,

ſo, e matricolato in detta Univerſità, debba nell'atto dell' Iſtromento da rogarſi dal Notaro Cancelliere giurare nelle mani di detto Cancelliere nella forma ſeguente. Primo di eſercire l'arte predetta giuſtamente, e ſenza frode, ed anche negoziando, che negozierà in teſta propria, nè farà figura, nè meno preſtarà il nome, o come diceſi volgarmente farà il baſtone per altri, che non ſiano deſcritti, e matricolati nella detta Univerſità, nè meno eſercire detta profeſſione mercenariamente, e di pagare la pena de ſcudi venticinque d'eſſere applicati alla detta Univerſità per due terzi, e l'altro terzo all' Accuſatore, e che eſeguirà, ed ubbidirà qualunque comandamento, e precetto del Signor Abbate per cauſa di tal' eſercizio, e dipendente da quello, ſotto parimente le pene ſuddette, ed in oltre accreſcerà il depoſito fatto (occorrendo il caſo) ſecondo verrà dichiarato, ed in tutto, e per tutto ha giurato, e giura, come ſi richiede dalli Statuti, ed Ordini della detta Univerſità, come pure ha giurato, e giura d'oſſervare li Statuti, ed Ordini della medeſima. Dell'ordine, e pagamento per entrare nell'Univerſità Cap. 2. Secondo hanno ſtatuito, ed ordinato, che non poſſi eſſere admeſſo alcuno alla detta Univerſità, ſe prima non abbi adempito in tutto, e per tutto il preſcritto nel Capitolo terzo delli Statuti di ſopra notati, e che avrà pagato in mano del Teſoriere in vece delle lire trenta, la ſomma di lire duecento per il depoſito, e riſpetto a' Figlj de' Maeſtri già matricolati, queſti

doveranno pagare le ſolite lire trenta alla norma del Capitolo 16. di ſopra notato, e non più, e queſti pure doveranno eſſere admeſſi ſenza il previo eſame, nè prove, come ſi è ſempre praticato per lo paſſato alla norma del detto Capitolo 16. Facoltà di tener la Bottega, ed in qual modo, e ſito Cap. 3. Terzo hanno ſtatuito, ed ordinato, che tutti quelli, che di preſente ſono, e ſaranno deſcritti come ſopra, ed admeſſi in detta Univerſità, ed averanno pagato, e giurato come ſopra, poſſano in queſta Città, Borghi, e Corpi Santi, e Ducato di Milano piantar Bottega dove le parerà per far fare, e vendere d'eſſe Mercanzìe, e di tutto quello, che è deffinito eſſere l'arte di detta Univerſità. Con dichiarazione però, che per l'avvenire riſpetto a quelli, che verranno admeſſi in eſſa Univerſità non poſſino metter Bottega vicino ad altro Mercante di detta Univerſità, ſe non diſtante almeno dodici Botteghe per linea retta ſotto la pena de ſcudi cento d'eſſere applicati un terzo alla Regia Camera, e l'altro terzo alla Comunità di Milano, e l'altro terzo alla detta Univerſità, e ciò non oſtante qualunque altro ordine in contrario. Dichiarazione per li Falliti Cap. 4. Quarto hanno ſtatuito, ed ordinato, che il Capitolo undecimo, che parla de' Falliti debba avere la ſua piena oſſervanza con queſta dichiarazione, che occorrendo, che detti Falliti voleſſero di nuovo entrare nella detta Univerſità, debbano fare il ſuo ricorſo alla medeſima, quale averà l'arbitrio, eſaminate prima le circoſtanze, che vi con-

concorreranno di admetterli, ed in queſto caſo ſi doveranno porre al luogo ultimo de' deſcritti, cioè al tempo della loro nuova admiſſione; Avendo poi qualche debito con qualche Mercante deſcritto in detta Univerſità, debba in primo luogo compire a tal debito avanti d'eſſer' admeſſo, e non altrimenti. Oſſervanza della Feſta di precetto Cap. 5. Quinto hanno ſtatuito, ed ordinato, che cadauno de' Mercanti matricolati nella detta Univerſità, debba oſſervare la Feſta comandata di Precetto con tener chiuſe del tutto le loro Botteghe, anche a tenore del Decreto fatto dall' Eccellentiſſimo Signor Vicario di Provviſione del giorno 7. Settembre 1744, quale dovrà avere la totale oſſervanza ſotto la pena contenuta in detto Decreto delli ſcudi dieci. Per il giorno poi di San Tommaſo cadauno de' Matricolati farà venire le Maeſtre privatamente nelle loro Caſe, e non già nelle Botteghe ſotto la pena ſuddetta. Proibizione di mandare attorno la Città dette Merci Cap. 6. Seſto hanno ſtatuito, ed ordinato, che niuna Perſona di detta Univerſità ardiſchi ſotto qualunque preteſto, o titolo mandare attorno per la Città Perſona con quantità di Calzette, ed altre Merci di tale eſercizio, neppure a Caſa de Particolari, o Monaſteri, o altro luogo, ed eſebirle per vendita, ſotto pena della perdita della robba, della quale ſarà in tal caſo lecito tanto all' Abbate, quanto a qualunque de' Matricolati paſſarne all' Invenzione, e ſucceſſiva vendita al pubblico Incanto, ed in oltre ſotto la pena de ſcudi dieci

d'eſ-

d'essere applicati per un terzo all' Accusatore, un terzo al Regio Fisco, e l'altro terzo alla detta Università, e ciò anche a tenore dell' Ordinazione fatta il giorno 18. Ottobre 1746., ed avvalorata con l'approvazione dell' Eccellentissimo Signor Vicario di Provvisione in virtù di Decreto del dì 28. Novembre detto anno. Pagamento per più d'una Bottega. Cap 7. Settimo Item hanno statuito, ed ordinato, che alcuno d'essa Università non possa tenere nella presente Città, Borghi, e Corpi Santi di Milano più d'una Bottega, Banca, o Tenda; e quando volesse tenerne più d'una, debba pagare lire duecento Imperiali all' Università, e tal pagamento s'abbi da fare avanti, che si metta più d'una Bottega, Tenda, o Banca come sopra. E da' detti Signori Congregati maturamente considerati, quelli hanno concordemente approvati in tutto, e per tutto, ordinando alli Signori Abbate, Sindaci, e Calcaterra già Delegati di procurare col mezzo di me infrascritto Cancelliere l'approvazione dal Signor Vicario di Provvisione, e dal Senato Eccellentissimo, indi quelli venghino pubblicati, e stampati nel Libro degli altri Statuti, conferendo a' medesimi Signori Delegati ogni facoltà &c. Et pro fide me subscripsi hac die decimâ tertiâ mensis Novembris 1747. = Subscript. Juris Consultus, & Causidicus Carolus Raymundus Bulla de Collegio Mediolani Notarius, dictæque Universitatis Cancellarius. SUPER QUIBUS priusquam deliberaremus, jussimus audiendum esse Egregium Vicarium Pro-

Provisionum, allatoque ejusdem responso tenoris sequentis, videlicèt. P. R. Supremo Majestatis Vestræ Decreto emisso sub die 2. labentis anni 1747. exquiritur, qui sint sensus Nostri super Capitulis per Abbates, & Syndicos Universitatis Calligarum hujus Metropolis dispositis, & quæ illi approbari, eorumque Statutis adjungi quærunt. Loquendo siquidem de primo Capitulo præscribente Juramentum præstandum ab iis, qui se adscribi petunt in Universitate prædictâ animadvertimus vel adimenda, vel saltem declaranda esse illa verba ibi = nè meno eserciràdetta professione mercenariamente. Enim verò non raró contingit Mercatores matriculatos ex superventis infortuniis depauperatos remanere, & consequenter minùs idoneos reddi ad sustinendum proprium Mercimonium, quo in casu nimis asperum esset, viam illis præcludere locandi proprias operas aliis Matriculatis, ut necessarium victum habere possint. Prout æquali declaratione indigent sequentia verba = Ed in oltre accrescerà il deposito fatto occorrendo il caso secondo verrà dichiarato. Id enim intelligendum erit pro eo unico casu, in quo augmentum Depositi fiat non jam pro Universitatis libito, sed accedente approbatione Senatus Excellentissimi, qui non solet deliberare nisi habitis priùs sensibus Domini Vicarii Provisionum; Nimis namque præjuditii esset publico Civitatis Regimine si respectivæ Universitates novas leges pro voluntatis arbitrio statuere possent, non imploratâ priùs supremâ Principis

pis auctoritate. Moderatione pariter indiget aliud Capitulum, in quo præscribitur à quolibet Petente se admitti in ipsâ Universitate persolvendam esse summam librarum biscentum, exceptis Filiis Matriculatorum, quibus modò imponitur onus persolvendi libras tantumodò triginta. Animadvertimus inquam quod cùm in tertio Capitulo Veterorum Ordinum per Universitatem fuerit præscriptum depositum in summâ librarum quinquaginta, Senatus autem Excellentissimus illud reduxit ad libras triginta. Proindè hinc satis superque congruum videretur depositum in futurum faciendum à filiis Matriculatis, ubi illud augeatur usque ad summam librarum quinquaginta. Respectu verò extraneorum ad libras centum, hæcque attentis gravioribus indigentiis superventis dictæ Universitati juxtà per eam Majestati Vestræ exposita. Moderandum etiam videtur tertium Capitulum respectu illius qualitatis servandæ à Petentibus admissionem in Universitate prædictâ, ibi = Con dichiarazione però, che per l'avvenire rispetto a quelli, che verranno admessi in essa Università non possino metter Bottega vicino ad altro Mercante di detta Università, se non distante almeno dodici Botteghe per linea retta. Retinendum namque est, quod Mercatores, signanter hujus generis non nisi quantum fieri potest propè Plateam Magnam, & sic in eo situ, in quo major adest Populi concursus illorum Mercimonium exercent in modum ut si hæc situs distantia servanda esset, se coactos

vide-

viderentur successivi Mercatores exponerent proprias Merces venditioni in alio Civitatis situ, in quo minor est Populi frequentia, cum alioquin Privatorum commodo expediat quòd una ab aliâ Appothecâ similium Mercium non multùm distet, ut hoc pacto Mercatores honesto pretio contenti sint, ne ad aliam propinquam Appothecam Adventores accedant. Hoc retento consequitur, quod præscribi quidem posset moderata situs distantia tantumodò servanda, habito respectu ad illam Appothecam illius Mercatoris, in quâ quis intrà decursum præcedentis Triennii inservierit vulgò per Giovine di Bottega, idque ad evitandas eas emulationes, & disidia, nempè quattuor Appothecarum, quæ in hisce casibus occurrere solet, relictâ in reliquis plenâ libertate exercendi Mercimonium in situ unicuique magis benevisо. Succedit aliud Capitulum, in quo respectivis Mercatoribus prohibetur, ibi = Sotto qualunque pretesto, o titolo mandar attorno per la Città persona con quantità di Calzette, od altre Merci di tale esercizio, neppure a Casa de'Particolari, o Monasteri, o altro luogo, ed esebirle per vendita sotto pena della perdita della robba, della quale sarà in tal caso lecito tanto all' Abbate, quanto a qualunque de' Matricolati passarne all' Invenzione, e successiva vendita a pubblico Incanto. Respectu hujus Capituli aliqua animadversione digna occurrunt, nempè quod quamvis illud præsuponant illum unicum casum, in quo Mercatores non vocati accedant ad Monasteria, ac

ad privatas Domos cum Mercibus ad esebirle per vendita, opportuna nihilominùs videtur ad tollendam omnem dubietatem declaratio, quod sub hac prohibitione non veniat alter casus prout passim occurrit Mercatores nedum à Personis Religiosis, signanter Monialibus, verùm etiam à pluribus peculiaribus vocati sint cum Mercibus ad prædicta Monasteria, privatasque Domos pro seligendis illis Mercibus, quæ ante sint à respectivis personis conveniant. Alterum verò quod omninò prohibitum sit dictæ Universitati multòque minus singulis Matriculatis inventiones exequi, nisi re prius participatâ Domino Vicario Provisionum, ac reportato illius assensu, ne scandala sequantur, quo demum ad pœnas in eodem Capitulo appositas videtur adimi posse illam scutorum decem cum satis superque sit alia pœna amissionis ipsarum Mercium perquirendarum, eo insuper animadverso quod qualis cumque conveniri possit pœna apponenda Contraventoribus illa pro tertiâ parte applicari debeat Excellentissimæ Civitati, juxtà inconcussam praxim in similibus, secluso Regio Fisco, de cujus interesse non agitur. Demum quo ad ultimum Capitulum in quo præscribitur solutio librarum biscentum respectivis Mercatoribus matriculatis, qui velint plures Appothecas instruere res prorsùs nova videtur, nec nobis occurrit urgens ratio, quæ id suadeat. Hæc sunt quæ Majestati Vestræ referre nobis indiget, nos tamen supremo Majestatis Vestræ judiciò submittentes, eidem Majestati Vestræ fausta

omnia

omnia præcamur &c. = Dat. Mediolani die vigesimâ mensis Decembris anno 1747. = Subscript. Hum. Servus J. M. Ottolinus Vicarius Provisionum. OMNIBUSQUE in Senatu nostro propositis, maturèque perpensis, una cum Fisci nostri Voto priùs habito, per has nostras, de ejusdem Ordinis Sententiâ decernimus approbanda Capitula cum moderationibus tamen ut infrà. Quod primum Capitulum intelligenda verba nè meno esercire mercenariamente, ubi agatur de negotio non matriculati, & delenda alia, ed in oltre accrescerà il deposito fatto occorrendo il caso, secondo verrà dichiarato. Quo ad secundum, depositum faciendum ab iis, qui non sunt Filii Matriculatorum excedere non debere libras sexaginta. Quoad tertium servandam distantiam sex intermediarum Appothecarum, respectu tantum eorum qui inserviverint in Officinâ alicujus Matriculati, mox & ipsi in Magistros, seu Matriculatos admissi fuerint. Quò verò ad jam Magistros, nulli præscriptioni distantiæ locum esse debere. Quoad sextum & septimum servanda contenta in approbatione Senatus nostri diei 6. Februarii 1614., ita tamen ut quoad pœnas Regiæ Nostræ Cameræ addictas nil immutetur. In quorum fidem præsentes Sigillo nostro munitas fieri, & registrari jussimus. Mediolani Die XXVI. Junii MDCCXLVIII.

Pro Egregio Stampa Galliorius.

Loco ✠ Sigilli *Maurus R. C.*

A' tergo. Registrat. in filo Patentium.

Capitoli moderati a tenore dell' Approvazione del Senato Ecc.mo del dì 26. Giugno 1748. di ſopra inſerita.

Giuramento da darſi nell' atto dell' admiſſione.

Cap. I.

DI eſercire l'arte predetta giuſtamente, e ſenza frode, ed anche negoziando, che negozierà in teſta propria, nè farà figura, nè meno preſterà il nome, o come diceſi volgarmente farà il baſtone per altri, che non ſieno deſcritti, e matricolati nella detta Univerſità, nè meno eſercirà mercenariamente, dove ſi tratta di un Negozio di un non Matricolato, e di pagare la pena de ſcudi 25. d'eſſere applicati alla detta Univerſità per due terzi, e l'altro terzo all'Accuſatore, e che eſeguirà, ed ubbidirà qualunque Comandamento, e precetto del Sig. Abbate per cauſa di tal' eſercizio, e dipendente da quello, ſotto parimente le pene ſuddette.

Dell' ordine, e pagamento per entrare nell' Univerſità.

Cap. II.

HAnno ſtatuito, ed ordinato, che non poſſi eſſer' admeſſo alcuno alla detta Univerſità, ſe

ſe prima non abbi adempito in tutto, e per tutto il preſcritto nel Capitolo terzo delli Statuti di ſopra notati, e che avrà pagato in mano del Teſoriere in vece delle lire trenta, la ſomma di lire ſeſſanta per il depoſito, e riſpetto a' Figlj de' Maeſtri già matricolati, queſti doveranno pagare le ſolite lire trenta, e queſti pure doveranno eſſere admeſſi ſenza il previo eſame, nè pruove, come ſi è ſempre praticato per lo paſſato.

Facoltà di tener la Bottega, ed in qual modo, e ſito.

Cap. III.

HAnno ſtatuito, ed ordinato, che tutti quelli, che di preſente ſono, e ſaranno deſcritti come ſopra, ed admeſſi in detta Univerſità, ed averanno pagato, e giurato come ſopra, poſſano in queſta Città, Borghi, e Corpi Santi, e Ducato di Milano piantar Bottega dove le parerà per far fare, e vendere di eſſe Mercanzìe, e di tutto quello, che è deffinito eſſere l'arte di detta Univerſità. Con dichiarazione però, che per l'avvenire riſpetto a quelli, che verranno admeſſi in eſſa Univerſità non poſſino metter Bottega vicino ad altro, ſe non diſtante almeno ſei Botteghe intermedie per linea retta, riſpetto ſolamente di quelli, che abbino inſerviti nella Bottega di qualche Matricolato, d'indi ſiino anch' eſſi ſtati admeſſi in Maeſtri; Riſpetto poi alli Maeſtri

ſtri non doverſi eſſere preſcritta alcuna diſtanza, ed in caſo di contravenzione la pena di ſcudi cento d'eſſere applicati come in detta approvazione, e ciò non oſtante qualunque ordine in contrario.

Dichiarazione per li Falliti.

Cap. IV.

HAnno ſtatuito, ed ordinato, che il Capitolo undecimo, che parla de' Falliti debba avere la ſua piena oſſervanza, con queſta dichiarazione, che occorrendo, che detti Falliti voleſſero di nuovo entrare nella detta Univerſità, debbano fare il ſuo ricorſo alla medeſima, quale averà l'arbitrio eſaminare prima le circoſtanze, che vi concorreranno di admetterli, ed in queſto caſo ſi doveranno porre al luogo ultimo de' Deſcritti, cioè al tempo della loro nuova admiſſione; avendo poi qualche debito con qualche Mercante deſcritto in detta Univerſità, debba in primo luogo compire a tal debito avanti d'eſſer' admeſſo, e non altrimenti.

Oſſervanza della Feſta di Precetto.

Cap. V.

HAnno ſtatuito, ed ordinato, che caduno de' Mercanti matricolati nella detta Univerſità debba oſſervare la Feſta comandata di Precetto, con tener chiuſe del tutto le loro Botteghe, anche a te-

nore

nore del Decreto fatto dall' Eccellentiſſimo Sig. Vicario di Provviſione del giorno 7. Settembre 1744.,
quale dovrà avere la totale oſſervanza ſotto la pena contenuta in detto Decreto delli ſcudi dieci. Per il giorno poi di San Tommaſo cadauno de' Matricolati farà venire le Maeſtre privatamente nelle loro Caſe, e non già nelle Botteghe ſotto la pena ſoddetta.